

PROT. N. /R.U.

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI

**SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA SUL
TERRITORIO ITALIANO DI N.**

IMPORTO € (/00), AL NETTO DI I.V.A.

CIG:

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè, il giorno del mese di tra:

l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in seguito indicata come "Agenzia"), con sede e domicilio fiscale in Roma, Piazza Mastai 12, come da DD prot.n. 229790/RU del 2 luglio 2020, c.a.p. 00153, codice fiscale 97210890584, partita IVA 06409601009 rappresentata dal dott., nato a C.F., Direttore dell'Ufficio Acquisti e contratti della Direzione Amministrazione e Finanza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

e

la Società., con sede legale in-, codice fiscale e partita IVA, email (in seguito indicato come "Società") rappresentata dal procuratore, nato a, il, C.F. ;

premesse che

- con la determina prot. è stata indetta, ai sensi di quanto disposto dal, una gara mediante procedura per l'acquisizione – mediante n. – di n;
- la procedura di gara è stata gestita su piattaforma telematica ASP – CONSIP alla quale gli operatori interessati alla partecipazione si sono regolarmente iscritti;



AGENZIA

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

- all'esito della procedura di gara, per il lotto n., l'offerta presentata dalla Società. è risultata l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara;
- la predetta aggiudicazione è stata comunicata ai soggetti interessati a mezzo piattaforma;
- a seguito delle verifiche effettuate con esito positivo, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;
- con determina prot.n, pubblicata altresì sul sito dell'Agenzia, la fornitura del lotto n. è stata aggiudicata alla società. per l'importo di (/00) al netto di i.v.a.;
- è stata acquisita la documentazione propedeutica alla stipula del contratto richiesta alla pagina n. del disciplinare di gara;
- la Società dichiara di possedere l'organizzazione e le risorse umane e strumentali per fornire i servizi oggetto della presente procedura di gara;
- la Società ha prestato cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, mediante garanzia fidejussoria n. emessa in data dal garante per l'importo di € (/00);
- la Società dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Tecnico e dagli atti richiamati, che formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, nonché da tutti i documenti di gara e dalle regole amministrative, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione dello stesso;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse e tutti i documenti richiamati nel presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso anche se non materialmente allegati.

La Società dichiara di conoscerli e accettarli in ogni loro parte.

ART. 2 – RISPETTO DELLE NORME

La Società, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, è tenuta a osservare e ad adeguarsi - a sua cura e spesa - a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento e alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità nel comparto economico interessato. La Società è tenuta, altresì, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali ad adeguarsi a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente atto nel comparto economico di riferimento. La Società in particolare è tenuta, a pena di risoluzione del Contratto, al pieno rispetto delle leggi vigenti in materia previdenziale, in materia antinfortunistica e di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

Resta comunque convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono a esclusivo carico della Società, che non può, pertanto, avanzare pretese di compensi.

Restano parimenti a esclusivo carico della Società le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

L'esecuzione del Contratto è regolata, oltre che dalle clausole del medesimo, dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici di forniture e servizi, dalle norme del Codice Civile e di contabilità



generale dello Stato, dalle disposizioni normative concernenti l'oggetto specifico del presente Contratto.

ART. 3 - OGGETTO

La Società si obbliga a fornire per il prezzo di cui al successivo art. 7, n. , aventi le caratteristiche anche migliorative di cui alla relazione tecnica presentata in sede di offerta – che costituisce parte integrante del presente contratto - , da destinare ai Laboratori Chimici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come meglio specificati al successivo art. 4.

I suddetti dovranno essere completi e composti secondo le caratteristiche tecniche specificate nel Capitolato Tecnico e nella relazione tecnica allegata alla documentazione di gara, che costituiscono parte integrante del presente contratto.

La fornitura comprende l'installazione, la messa in funzione, il training e l'assistenza post-installazione sulle parti sia hardware che software.

La Società si impegna a che la fornitura sia completa di tutti i materiali, anche non nominati, necessari allo start-up della strumentazione.

Le attrezzature saranno trasportate, installate e collaudate con spese a carico del fornitore.

La prestazione comprende ogni spesa di trasporto, di imballo ed ogni altra spesa accessoria, anche se non espressamente prevista nel presente contratto, comunque relativa e pertinente all'effettuazione della fornitura.

Tutte le specifiche dichiarate in sede di offerta dovranno essere stabilmente riproducibili, in routine, sulla strumentazione installata in laboratorio, verificate all'atto dell'installazione e collaudo, pena l'annullamento dell'aggiudicazione.

La prestazione dovrà essere eseguita in conformità alle norme, condizioni e prescrizioni tecniche e di sicurezza previste dalle norme vigenti.

La consegna, l'installazione e la verifica di conformità dei sopracitati n., nonché i corsi di formazione di cui al successivo art. 6, dovranno essere effettuati presso le sedi dell'Agenzia indicate nel successivo art. 4.

La Società si impegna a tenere indenne l'Agenzia da qualunque danno o nocumento connesso al trasporto delle apparecchiature.

ART. 4 – LUOGO E TERMINE DI CONSEGNA.

Per ciascun sito di installazione, la Società si obbliga a provvedere alla fornitura e quindi al trasporto, al facchinaggio e conferimento al piano, all'installazione e alla messa in esercizio delle apparecchiature di cui all'art. 3 del presente contratto entro il termine di () giorni naturali e consecutivi dalla data di firma del presente contratto, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13.

Il piano di consegna e installazione dei suddetti - previo accordo con il Direttore dell'Esecuzione - dovrà essere comunicato da quest'ultimo, di concerto con il Responsabile unico del procedimento ai referenti delle seguenti sedi di destinazione con preavviso di almeno un mese:

ART. 5 – RECESSO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 92 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nelle ipotesi ivi previste.

Il presente Contratto si intende risolto ai sensi dell'art. 1456 codice civile:
- qualora la consegna/installazione dell'apparecchiatura non avvenga entro il 1 marzo 2025, per consentire il collaudo e la messa in esercizio entro il 31 marzo 2025;

- in caso di reiterata mancata o ritardata manutenzione o risoluzione dei guasti entro il giorno dalla chiamata, per almeno xx volte, fatta salva la penale di cui all'art. 13;

- in caso di inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni:

- nelle ipotesi di cui all'art. 2, art. 6 comma 13, art. 8 comma 2, art. 9, art. 13, art. 17, art. 19 comma 2 e art. 23 del presente Contratto.

Le obbligazioni da eseguirsi a pena di risoluzione e poste a carico della Società riguardano precisamente tutti gli interventi correttivi di manutenzione, assistenza e sostituzione delle parti elettroniche e meccaniche necessarie per mantenere in buone condizioni operative le apparecchiature scientifiche oggetto della fornitura e/o per ripristinarne le condizioni di lavoro presso la sede di installazione delle apparecchiature.

ART. 6 – GARANZIA, MANUTENZIONE FULL RISK e TRAINING

La Società garantisce le apparecchiature fornite, compresi la manodopera, i pezzi di ricambio, gli accessori e le informatizzazioni, per anni dall'esito positivo del collaudo, durante i quali è garantita una manutenzione di tipo full risk su tutta la componentistica degli

Il servizio di assistenza comprende:

A seguito dell'installazione presso ciascuna delle sedi indicate nell'art. 4, la Società si obbliga ad eseguire n. giorni di formazione in ciascuna sede, permettendo una completa familiarizzazione con le apparecchiature scientifiche ed i relativi software.

La data utile per il training dovrà essere preventivamente concordata con i

responsabili dei laboratori chimici, che verranno comunicati in sede di aggiudicazione a cura del RUP.

La mancata prestazione dei corsi di formazione di cui sopra comporta la risoluzione ai sensi dell'art. 5 del presente contratto.

ART. 7 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo (al netto dell'Iva) comprensivo della consegna, dell'installazione e della verifica di conformità di n. nonché della garanzia, della manutenzione full risk e dei corsi di formazione di cui all'art. 6, di ogni spesa di trasporto ed ogni altra spesa accessoria, anche se non espressamente prevista nel presente contratto, comunque relativa all'effettuazione della fornitura ed ogni altro onere a carico della Società è convenuto in € (/00) al netto di IVA di cui oneri della sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero/00).

ART. 8 – CAUZIONE

La cauzione di cui alle premesse è svincolata a seguito dell'adempimento delle obbligazioni assunte, con le modalità di cui all'art. 117 del Nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023).

Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto dal successivo art.13, la stessa sarà reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'Agenzia comunicherà alla Società l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, l'Agenzia avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 5, fatto salvo il risarcimento del danno subito.

ART. 9 – VERIFICA DI CONFORMITA'

La fornitura una volta installata dovrà essere approntata per la verifica in

ciascuna sede di destinazione. La predetta verifica verrà effettuata presso la sede di installazione in data da concordarsi tra le parti, dal personale tecnico della società fornitrice in contraddittorio con i funzionari tecnici dei Laboratori chimici delle Direzioni Territoriali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ove sono installati gli in oggetto, e di cui all'art. 4 del presente contratto.

L'esito positivo del collaudo costituisce condizione imprescindibile che attesta senza riserve l'accettazione della fornitura da parte dell'Agenzia e permette di concludere il rapporto contrattuale instaurato con il pagamento del corrispettivo pattuito. L'esito positivo delle prove di verifica dovrà risultare da idoneo verbale sottoscritto dai collaudatori che costituirà parte integrante del contratto anche se non materialmente allegato.

I vizi insanabili riscontrati nel corso delle prove di collaudo daranno luogo a risoluzione automatica del contratto, senza che la Società possa pretendere alcuna indennità a qualsiasi titolo.

Le verifiche di regolare esecuzione sono effettuate da ciascun referente, dopo il collaudo delle apparecchiature, tramite compilazione del relativo verbale e trasmissione dello stesso al Direttore dell'Esecuzione del contratto, avuto riguardo alle prescrizioni contrattuali previste nel capitolato.

Nel caso in cui la fornitura dovesse risultare non corrispondente alle predette prescrizioni, l'Agenzia inoltra formale contestazione all'Aggiudicatario, che è tenuto a sostituire a proprie spese quanto fornito in difformità.

Le strumentazioni fornite dovranno rispondere a tutte le norme in materia

di salute e sicurezza dei lavoratori e dovranno essere corredati di:

- manuali d'uso redatti in lingua italiana;
- certificazioni di conformità a norme europee sulla sicurezza e certificazioni di qualità del produttore;
- licenze d'uso dei software applicativi dello strumento;
- certificati di validazione dei software.

L'esito favorevole del collaudo equivale ad accettazione per ciascuna singola fornitura.

ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture potranno essere emesse dopo la constatazione della regolare esecuzione della fornitura di ciascun singolo strumento da parte del Responsabilità Unico del Procedimento e dovranno, obbligatoriamente, contenere in allegato l'attestazione di regolare esecuzione. In mancanza di tale documento e delle ulteriori informazioni necessarie per il buon esito del pagamento (CIG, numero ordinativo di fornitura, ecc), le fatture saranno disconosciute da parte dell'Agenzia.

La fattura come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) e in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, dovrà essere trasmessa obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio. Ai fini del buon esito del pagamento nella fattura elettronica dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- Codice univoco ufficio: EHD13P
- Codice Identificativo Gara:
- Il numero di contratto: protocollo /RU e numero di repertorio prodotto

dal sistema sigma-oracle (se comunicato).

• Ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito positivo di ricezione.

L'Agenzia ai sensi dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n.50 è soggetta al regime dello split payment.

Il pagamento sarà effettuato, a cura dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mediante bonifico sul conto corrente dedicato entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.

ART. 11 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA' RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.

Il conto dedicato, dichiarato dalla Società ai sensi del comma 7 della norma suddetta, è il seguente:

IBAN:

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

-

.

Ogni eventuale variazione di tali dati verrà comunicata all'Agenzia, per mezzo di posta elettronica certificata.

ART. 12 - SUBAPPALTO

La Società, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, non intende affidare in subappalto alcuna delle prestazioni oggetto del presente atto.

ART. 13 – PENALI

La Società è responsabile dell'esatta e puntuale esecuzione a regola d'arte

della fornitura e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso.

La Società è tenuta al risarcimento dei danni di qualunque genere -diretti e indiretti, derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di Leggi, Regolamenti, Circolari etc. o di prescrizioni impartite dall'Agenzia - arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a immobili, materiali, impianti, personale dell'Agenzia o a qualunque terzo, in dipendenza o in occasione dell'esecuzione delle attività dovute, manlevando espressamente l'Agenzia e i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità e/o richiesta di danno.

La Società assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alla Committente o a terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La Società cura, sotto la propria responsabilità, che le prestazioni oggetto del presente contratto siano eseguite nel rispetto delle norme vigenti, nonché delle prescrizioni dettate dalle Autorità competenti, sollevando l'Agenzia da ogni responsabilità per il mancato rispetto di tali norme e prescrizioni.

In ogni caso è prevista l'applicazione di penali nei seguenti casi:

- per ritardata consegna dal xx-xx giorno dopo la stipula del contratto € xxx per ogni giorno di ritardo;

- per mancata consegna nei successivi x giorni a partire dal xx giorno oltre all'applicazione delle ulteriori penali; in questo caso la Stazione appaltante si riserva di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto - ai sensi dell'art.



AGENZIA

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

1456 del codice civile - nonché di procedere alla totale escussione della garanzia definitiva; oltre tale intervallo di tempo l'Agenzia può procedere alla risoluzione del contratto stesso.

L'applicazione delle penali è sospesa nel caso in cui il ritardo nella consegna e nella messa in opera dei prodotti siano conseguenti ad un mancato adeguamento degli spazi e dei locali nelle sedi dove i prodotti devono essere installati. In questo caso è obbligo dell'Agenzia comunicare alla ditta assegnataria il giorno a partire dal quale è possibile, per la specifica sede destinataria delle apparecchiature, la consegna e la messa in opera delle forniture.

I prodotti difformi o con danni o che non hanno superato positivamente il collaudo sono riparati o sostituiti a cura e spese dell'aggiudicatario entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla prima installazione. La mancata messa in funzione del prodotto entro tale intervallo di tempo comporta l'applicazione di una penale pari al 2% del bene in oggetto.

Nel caso della manutenzione full-risk, qualora a seguito di richiesta di intervento la ditta Aggiudicataria non ottemperi nei tempi previsti, in assenza di oggettivi e documentabili impedimenti dimostrati dall'aggiudicatario, l'Agenzia può procedere all'applicazione di una penale nella misura di € xx (xx/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni causati direttamente o indirettamente dal mancato o dal ritardato intervento.

Nel caso in cui l'importo delle penali dovesse essere pari o superiore al 10% dell'importo del Contratto di fornitura l'Agenzia può procedere alla risoluzione del Contratto stesso. In caso di inadempienze, oltre

all'applicazione delle penali, la Società sarà obbligata al risarcimento dei danni ulteriori subiti dall'Agenzia ai sensi dell'art. 1382 codice civile, fatta salva, comunque, la possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento della Società e l'incameramento della cauzione.

Delle applicazioni delle eventuali penali e dei motivi che le hanno determinate, l'Agenzia renderà tempestivamente informata la Società.

ART. 14 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

La Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, a ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro e gli atti amministrativi.

ART. 15 – RESPONSABILITA' CIVILE

La Società assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o cose dell'Agenzia e di terzi, in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La Società dovrà inoltre produrre, entro un mese dalla stipulazione del presente contratto, una polizza assicurativa senza franchigia, del tipo RC, comprendente anche le garanzie incendi, responsabilità civile su terzi e altre accessorie, per l'intero periodo di durata del contratto (mesi dall'esito positivo del collaudo di ciascuno strumento), con decorrenza dall'inizio di entrata in vigore del contratto stesso e per un massimale di € (/00) per danni a persone o cose.

Tale polizza dovrà contenere una chiara e specifica clausola con la quale dovranno essere considerati terzi anche l'Agenzia e i suoi dipendenti.

La Società si obbliga a tener indenne e dunque a risarcire l'Agazia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che l'Agazia stessa dovesse subire a seguito di azioni e pretese avanzate nei propri confronti da parte di terzi.

ART. 16 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

La validità ed efficacia del presente Contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto da parte della Società della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del contratto stesso.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente all'Agazia ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto societario o gestionale, nella struttura, negli organismi tecnici e amministrativi.

L'Agazia si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

ART. 17 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

La Società si impegna, pena la risoluzione del presente Contratto, ai sensi dell'art. 5, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Agazia, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del Contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Agazia, delle quali sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di atti cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il Contratto.

ART. 18 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'Agazia e la Società si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo



AGENZIA

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

(UE) 2016/679 (“GDPR”), nonché del D.Lgs. 196/2003, così come successivamente modificato dal D.Lgs. 51/2018 e D.Lgs. 101/2018 e ss.mm., al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo sia necessario per l’esecuzione del presente contratto.

In particolare, la Società:

a) effettuerà esclusivamente le operazioni di trattamento sui dati concordate con l’Agenzia e strettamente necessarie per dare esecuzione al rapporto contrattuale;

b) richiederà l’autorizzazione dell’Agenzia qualora, per lo svolgimento dell’attività oggetto del servizio, abbia bisogno di svolgere operazioni riguardanti dati personali diverse da quelle strettamente attinenti all’oggetto della prestazione contrattuale;

c) osserverà gli obblighi contrattuali predisponendo ogni misura di sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria per garantire l’integrità, l’esattezza dei dati personali trattati e la liceità del trattamento, nonché per evitare rischi di:

- distruzione, perdita o alterazione dei dati;
- accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati;
- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;
- uso non consentito dei dati utilizzati;

d) rispetterà - nell’accedere ai locali dell’Agenzia - le istruzioni impartite dalla stessa sia in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro (D Lgs 81/2008), che di tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), attenendosi alle misure di sicurezza fisiche, logiche e organizzative predisposte dall’Amministrazione aggiudicatrice;



AGENZIA

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

e) a tal riguardo, non modificherà la collocazione delle strutture hardware e di tutti i dispositivi elettronici nonché degli archivi cartacei presenti nei locali in cui si eseguono le attività;

f) fornirà le proprie prestazioni, sempre per mezzo di personale tecnico idoneo, di provata e adeguata capacità, opportunamente informato e istruito per le operazioni di utilizzo dei dati descritte, ivi comprese le operazioni di custodia dei dati e di presidio dei locali in cui sono conservati;

g) assicurerà l'osservanza dei regolamenti e delle esigenze dell'Agenzia da parte dei propri dipendenti o collaboratori che presteranno la loro opera o che avranno accesso ai locali dove verrà prestata qualsiasi attività prevista nel presente contratto ivi compreso il Codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli approvato con D.D. prot. 4755/RI del 28 aprile 2014;

h) non procederà alla comunicazione dei dati a terzi se non previa specifica autorizzazione per iscritto dell'Amministrazione e nel rispetto delle prescrizioni di legge;

i) avvertirà l'Agenzia di qualsiasi evento che a seguito dell'esecuzione della prestazione contrattuale possa aver causato l'alterazione dei dati.

Per quanto concerne i rapporti diretti tra l'Agenzia e la Società, entrambe rivestono la posizione di interessato e di titolare del trattamento.

Quali titolari del trattamento, le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, Regolamento UE 2016/679, che le informazioni raccolte presso l'interessato per dare esecuzione al presente contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire le

prestazioni pattuite. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite a terzi. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili.

Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, tra cui quelli di cancellazione, opposizione e accesso, rivolgendosi direttamente presso i domicili eletti nel presente contratto.

ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto alla Società di cedere il Contratto.

In caso di inosservanza da parte della Società degli obblighi di cui sopra L'Agencia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno, avrà facoltà di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi dell'art. 5 e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali.

ART. 20 – DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio:

- Società, ITALIA - Pec: f

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Amministrazione e Finanza - Ufficio acquisti e contratti – Via Mario Carucci n. 71, Roma.

- Pec: dir.amministrazionefinanza.acquisti@pec.adm.gov.it

ART. 21 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n. 20 del 25.01.2017 le spese di pubblicazione del Bando di Gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta



AGENZIA

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario nella misura di € (euro /00) oltre IVA e dovranno essere rimborsate dal predetto all'Agenzia entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente beneficiario: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da versare a: Banca d'Italia - Sede: Via Capole Case, 45 - 00184 Roma CODICE IBAN: IT43N0100003230000000000618 - ABI: 01000 - CAB: 03230 BIC/SWIFT: BITAITRRXXX, con la seguente causale "Rimborso spese di pubblicazione Gara comunitaria in ordine l'affidamento della fornitura - CIG".

ART. 22 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra i contraenti, comprese quelle di cui al D.lgs. 9 ottobre 2002, n.231 e successive modificazioni e integrazioni, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario del foro di Roma.

ART. 23 - OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL D.P.R.

16/04/2013 n.62

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" e dell'art. 1 del codice di comportamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adottato con deliberazione n. 4755/RI del 28 aprile 2014 del Direttore dell'Agenzia, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 5, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

sopracitati codici, che sono pubblicati sul sito istituzionale www.adm.gov.it
sezione Home/L'Agenzia/Amministrazione trasparente/Disposizioni
generali/Atti formali.

Ai sensi del comma 16 ter dell' art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, introdotto dall' articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012,
n. 190, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a
qualsiasi titolo dichiarano di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo anche a titolo gratuito e di non aver attribuito, nel
triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, incarichi a
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
dell'Agenzia, pena la nullità del contratto.

ART. 24 – COSTO DELLE MISURE PER ELIMINARE O

RIDURRE I RISCHI DA INTERFERENZE

Il costo delle misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenze ammonta
a € 0 (zero/00).

ART. 25 – RAPPRESENTANZA TECNICA

La Società indica, quale proprio referente e responsabile per la fornitura al
quale l'Agenzia comunicherà le eventuali modifiche da apportare all'oggetto
della fornitura;

Tel.:

Fax

Posta Certificata:

Il Responsabile delle Fornitura dovrà per tutta la durata del contratto:

- essere il referente unico;
- identificare ed implementare le azioni necessarie per garantire il rispetto

delle prestazioni richieste;

- gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dall’Agenzia.

In caso di sostituzione del Responsabile della fornitura nel corso del Contratto, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione, inviando i riferimenti del Responsabile della fornitura preposto in sostituzione.

ARTICOLO 26 – CONFLITTO DI INTERESSI

Con la sottoscrizione del presente Contratto, per patto espresso ed essenziale, anche ai fini della legge n. 190/2012, l’Affidatario dichiara che nello svolgimento delle relative attività non sussiste alcun conflitto di interessi, impegnandosi a comunicare preventivamente e, comunque, con la massima tempestività l’eventuale insorgere di situazioni che possano porsi in conflitto di interesse.

ARTICOLO 27 – PROPRIETÀ E DIRITTI

Il Committente acquisisce la piena proprietà delle forniture, dei materiali realizzati, degli esecutivi, e di tutti i diritti acquisiti (fotografici, musicali, ecc.), nonché dei progetti creativi che rimarranno di proprietà dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, tutte le clausole e condizioni di seguito indicate:

art. 4 luogo e termine di consegna

art. 5 risoluzione e recesso

art. 7 corrispettivo



AGENZIA

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

art. 8 cauzione

art. 12 subappalto

art. 13 penali

art. 15 responsabilità civile

art. 16 disposizioni antimafia

art. 17 obbligo di riservatezza

art. 19 divieto di cessione del contratto

art. 22 risoluzione delle controversie.

Per l'Agenzia delle dogane e Per la società
dei monopoli

Il presente contratto, costituito da ventuno pagine, è firmato digitalmente
in due originali di pari valore.